



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
111	03/06/2025	6012	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al "Piano di Gestione Forestale congiunto Comuni di Andretta (AV) - Bisaccia (AV) - Vallata (AV)" - proposto dal Comune di Andretta (AV) - ID 774_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, e ss.mm.ii. è stato approvato il nuovo *Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*;
- d. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- h. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- i. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- j. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che *“Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali” e che “La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”*;

- k. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *"Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*;
- l. con D.G.R.C. n. 428 del 02/08/2022 le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate all'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali (già Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali);
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- n. con D.P.G.R. n. 94 del 15/09/2023 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Speciale 60 12 00;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 049932 del 31/01/2025 contrassegnata con ID 774_VINCAAPPR, il Sig. Gregorio Tony - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Vito Doddato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al *"Piano di Gestione Forestale ATS Capogruppo Gregorio Tony - Comune di Laurito (SA), Comune di Roccagloriosa (SA) e Comune di Rofrano (SA)"*;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionario dell'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali (già Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali);
- c. con nota prot. reg. n. 051473 del 31/01/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Sig. Gregorio Tony, al Comune di Laurito (SA), al Comune di Roccagloriosa (SA) e al Comune di Rofrano (SA), all'Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. l'Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano e Alburni con nota prot. n. 04402 del 26/03/2025 e integrata con pec del 22/04/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza;
- f. con specifica richiesta prot. reg. n. 0144288 del 21/03/2025, il Sig. Gregorio Tony ha trasmesso integrazioni con pec del 03/04/2025;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 08/05/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“L’istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull’intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:

Nella documentazione presentata per la **Valutazione d’Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare. La documentazione trasmessa è risultata essere adeguata ai fini di una coerente valutazione, pertanto:

Considerato che:

- la richiesta di Valutazione d’Incidenza appropriata è stata avanzata per il progetto dal titolo: *“Piano di Gestione Forestale ATS Capogruppo Gregorio Tony”* - proponente: signor Gregorio Tony, istanza acquisita con prot. reg. n. 49932 del 31/01/2025;
- la documentazione allegata all’istanza, oltre alle integrazioni prodotte, è conforme alla normativa vigente;
- l’intervento ricade nei seguenti Siti Natura 2000: ZSC IT8050013 “Fiume Mingardo”, ZSC IT8050030 “Monte Sacro e dintorni”, ZSC IT8050024 “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino” e ZPS IT8050046 “Monte Cervati e dintorni”;
- l’area oggetto di pianificazione ricade in area Natura 2000 per **141,05 Ha**:
 - 46,83 Ha nel sito ZSC IT8050013 “Fiume Mingardo”, incidendo quindi per lo 2,85 % sull’areale della medesima ZSC, di 1.638 Ha;
 - 5,05 Ha nel sito ZSC IT8050030 “Monte Sacro e Dintorni”, incidendo quindi per lo 0,052 % sull’areale della medesima ZSC, di 9.634 ha;
 - 1,16 Ha nel sito ZSC IT8050024 “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino”, incidendo quindi per lo 0,041 % sull’areale della medesima ZSC, di 27.898 Ha;
 - 49,60 Ha nel sito ZPS IT8050046 “Monte Cervati e dintorni”, incidendo quindi per lo 0,13 % sull’areale della medesima ZPS, di 36912 Ha.
- nell’area oggetto di pianificazione, da come emerge dalla Carta della Natura sono presenti le classi: In fase di istruttoria nell’area oggetto di pianificazione, da come emerge dalla Carta della Natura sono presenti le classi: Querceti a cerro dell’Italia centro-meridionale, Colture estensive e sistemi agricoli complessi, Boschi di castanea sativa, Roveti, Boschi di *Alnus cordata*, Praterie mesofile, Ginestreti a *Spartium junceum*, Macchie mesomediterranee, Piantagioni di conifere, quindi riconducibili agli habitat: 9260 “Boschi di castanea sativa”, 6220 *Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici;
- gli interventi previsti dal Piano verranno realizzati in 10 stagioni silvane, dal 2025 al 2034 che saranno eseguiti in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;
- l’attuazione del P.G.F. non comporta distruzione o frammentazione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- per quanto attiene agli interventi di taglio pianificati, il P.G.F. non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell’integrità del Sito sopra indicato con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per il quale i siti Natura 2000 sono stati designati;
- il P.G.F. risulta coerente con le misure di conservazione di cui alla D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 e con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e della D.G.R. n. 2295 del 29/12/2007;
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all’applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l’ambito normativo definito.

Vista l’approvazione in minuta del P.G.F. da parte della Regione Campania U.O.D. 50.07.26 *“Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti”* con la nota prot. n. 2884 del 03/01/2025;

Visto il “Sentito” favorevole prot. n. 4402 del 26/03/2025 dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI VALIDE PER LE FUSTAIE E I RIMBOSCHIMENTI

1. è fatto obbligo al proponente di attenersi scrupolosamente a quanto previsto negli elaborati progettuali del PGF ed in particolare dovranno effettuarsi interventi selvicolturali sulle sole superfici forestali così come individuate e pianificate dal Tecnico incaricato;
2. È fatto obbligo al proponente trasmettere a questo Ente i singoli progetti di taglio esecutivi relativi alle singole particelle assestamentali destinate al taglio, per l'acquisizione del relativo Nulla Osta;
3. È fatto obbligo al proponente nel trasmettere i singoli progetti di taglio, indicare in appositi allegati cartografici le vie di esbosco, con particolare riferimento alla viabilità principale e secondaria ed agli imposti di carico;
4. al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna dovrà osservarsi un periodo di sospensione dei lavori compreso tra il 01 aprile ed il 31 maggio di ogni stagione silvana;
5. per ciascuna stagione silvana, dove necessario, l'Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;
6. è fatto obbligo tramettere nei progetti di taglio esecutivi relativi alle singole particelle assestamentali destinate al taglio, il piedilista di martellata delle piante da abbattere, opportunamente numerate, distinte per specie e diametro;
7. preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della biodiversità;
8. preservare dal taglio, per una distanza di circa 10 metri, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l'idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
9. preservare dal taglio gli alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché gli alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
10. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
11. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;
12. è vietata l'apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
13. ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del DPR 28 giugno 1955, n. 771; il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
14. la presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;
15. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l'uso di mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
16. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
17. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
18. è vietato l'abbruciamento dei residui delle utilizzazioni forestali, in applicazione del D.lgs 152/06 (T. U. Ambientale) che considera la combustione sul campo degli stessi come smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 256 del citato T.U.; tali residui, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed

uniformemente sparsi sulla superficie della tagliata, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo alla rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza; in alternativa potranno essere ridotti di dimensioni e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata; altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;

19. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;

20. è fatto obbligo segnalare i lavori di utilizzazioni forestali mediante l'apposizione di un cartello di cantiere di dimensioni minime di 70x100 centimetri collocato in posizione visibile all'entrata dello stesso cantiere di utilizzazioni forestali, per tutto il tempo di durata dei lavori: tale cartello dovrà riportare il nominativo del proprietario, il nominativo della eventuale Ditta boschiva utilizzatrice, il tipo di intervento selvicolturale effettuato e gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

21. è fatto obbligo al proponente interdire il passaggio a mezzi e persone non addetti ai lavori nei luoghi di cantiere per tutto il tempo di durata dei lavori, salvo diverse disposizioni rilasciate dalle Autorità competenti;

22. è fatto obbligo al proponente comunicare all'Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori.

PRESCRIZIONI VALIDE PER I BOSCHI CEDUI

1. È fatto obbligo rilasciare non meno di n. 70 matricine per ettaro, che dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo e per 1/3 età pari al doppio del turno del ceduo medesimo, reclutate tra le piante nate da seme ed in buono stato vegetativo; in caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto diritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie della tagliata o a gruppi;

2. è fatto obbligo osservare un periodo di sospensione dei lavori così come previsto dalla normativa vigente dal 15 aprile al 1° ottobre;

3. per ciascuna stagione silvana, dove necessario, l'Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;

4. il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata; la superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.

Vista la nota trasmessa via pec il 23/04/2025 dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con cui, a integrazione del suddetto "Sentito" trasmesso con prot. n. 4402 del 26/03/2025, si comunica che "per mero refuso non è stata inserita la ZSC IT8050030, pertanto il citato sentito vale anche per la ZSC IT8050030";

Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento dal titolo: "Piano di Gestione Forestale ATS Capogruppo Gregorio Tony" - proponente: signor Gregorio Tony, istanza acquisita con prot. reg. n. 49932 del 31/01/2025 pertanto, **si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione, di quelle precedentemente descritte, inserite nel "Sentito" favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con prot. n. 4402 del 26/03/2025, comprensivo della precitata integrazione pervenuta il 23/04/2023, di quelle di Enti terzi, e delle prescrizioni che seguono:**

- negli habitat 9210 e 9260 è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa

legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali; tale obbligo potrà essere derogato solo se l'abbattimento si impone per esigenze connesse con la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica autorizzati dal soggetto gestore;

- gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascuna stagione silvana;

come disposto dagli art. 79 e art. 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
- nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
- nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
- nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;
- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- di sottoporre tutti gli interventi del Piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;
- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio all'Ente delegato, alla U.O.D. di competenza e al Comando stazione Carabinieri-Forestale;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana "Bussento, Lambro e Mingardo" e dalla U.O.D. 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti. (ex U.O.D. 14 – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle misure di mitigazione e delle prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 08/05/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al Sig. Gregorio Tony con nota prot. reg. n. 0236537 del 13/05/2025;
- c. il Sig. Gregorio Tony ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R. n. 94 del 15/09/2023;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 428 del 02/08/2022;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 08/05/2025, relativamente al "*Piano di Gestione Forestale ATS Capogruppo Gregorio Tony - Comune di Laurito (SA), Comune di Roccagloriosa (SA) e Comune di Rofrano (SA)*" proposto dal Sig. Gregorio Tony, con il rispetto delle

misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione, di quelle precedentemente descritte, inserite nel "Sentito" favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con prot. n. 4402 del 26/03/2025, comprensivo della precitata integrazione pervenuta il 23/04/2023, di quelle di Enti terzi, e delle prescrizioni che seguono:

- negli habitat 9210 e 9260 è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali; tale obbligo potrà essere derogato solo se l'abbattimento si impone per esigenze connesse con la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica autorizzati dal soggetto gestore;
 - gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascuna stagione silvana;
- come disposto dagli art. 79 e art. 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
 - nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescò di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
 - nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
 - nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
 - attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
 - che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
 - di sottoporre tutti gli interventi del Piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;
 - comunicare l'inizio delle operazioni di taglio all'Ente delegato, alla U.O.D. di competenza e al Comando stazione Carabinieri-Forestale;
 - che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

- è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana "Bussento, Lambro e Mingardo" e dalla U.O.D. 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti. (ex U.O.D. 14 – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale e all'Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente Sig. Gregorio Tony;
 - 6.2. al Comune di Laurito (SA),
 - 6.3. al Comune di Roccagloriosa (SA);
 - 6.4. al Comune di Rofrano (SA)
 - 6.5. alla Comunità Montana "Bussento, Lambro e Mingardo";
 - 6.6. alla U.O.D. 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti. (ex U.O.D. 14 – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno);
 - 6.7. all'Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano e Alburni;
 - 6.8. alla U.O.D. 50 07 18;
al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 6.9. al competente ufficio 40 01 02 - Affari generali - Supporto logistico per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO